

ALLEGATO 1)

Avviso per l'accesso al Fondo strategico regionale, di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34, per interventi volti al sostegno e allo sviluppo delle attività delle Cooperative sociali e dei loro Consorzi

1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali” e successive modifiche;
- Legge Regionale 6 dicembre 2012 n. 42 “Testo Unico delle norme sul Terzo Settore” e successive modifiche;
- Regolamento (CE) 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato agli aiuti d'importanza minore “de minimis”;
- Regolamento CE n. 651/2014;
- Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02 “Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà”;
- Decreto del Ministero delle attività produttive 23 giugno 2004 “Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'articolo 23-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile” e successive modifiche e decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 “Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore” e successive modifiche;
- Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003;
- Legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e relativo regolamento regionale di attuazione 17 maggio 2011, n. 2 e successive modifiche;
- Legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48, con cui è stata costituita F.I.L.S.E. quale strumento di attuazione della programmazione economica regionale con attività finalizzata anche alla incentivazione di iniziative produttive;
- Deliberazione Giunta regionale n. 1268 del 9 ottobre 2008 che ha approvato lo schema di Convenzione base tra Regione e F.I.L.S.E. relativa alle procedure e agli adempimenti attraverso cui la Regione esercita su F.I.L.S.E. il controllo analogo a quello svolto sui propri servizi;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Danilo Dellacasagrande)

Data - IL SEGRETARIO

07/12/2017 (Dott. Roberta Rossi)

- Legge regionale n. 34 del 27 dicembre 2016, articolo 4, che ha istituito il Fondo strategico regionale, assegnato in gestione a FI.L.S.E. S.p.A., finalizzato al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 della stessa legge regionale sulla crescita, tramite interventi di supporto finanziario in particolare a favore di imprese e che ha previsto, al comma 4 dell'art. 4, che le risorse del Fondo vengano impiegate in strumenti e operazioni che prevedano il rientro nel Fondo delle risorse impegnate, nel breve, medio e lungo termine;
- Deliberazione Giunta regionale n. 631 del 4 agosto 2017 che ha approvato lo schema di Convenzione Quadro, sottoscritta in pari data, tra Regione Liguria e FI.L.S.E. S.p.A. volta alla definizione delle modalità generali di utilizzo e gestione del Fondo, rimandando agli Indirizzi Regionali, ai bandi/disposizioni attuative, nonché alle eventuali Specifiche Attuative gli specifici contenuti tecnici di impiego;
- Deliberazione Giunta regionale n. 165 del 03 marzo 2017 con cui si è preso atto degli indirizzi verbalizzati dal Comitato di cui al comma 16 della L.R. 34/2016, ed in particolare dell'impiego di euro 500 mila a favore dei soggetti di cui al presente Avviso;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. del di approvazione del presente "Avviso per l'accesso al Fondo strategico regionale, di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34, per interventi volti al sostegno e allo sviluppo delle attività delle Cooperative sociali e dei loro Consorzi"

2 – OBIETTIVI E DISPONIBILITÀ DEL FONDO

Ai sensi dell'art. 37 comma 1) della Legge Regionale 06 dicembre 2012, n. 42 e ss.mm.ii., Regione Liguria ha destinato un Fondo, già a favore delle cooperative sociali e dei loro consorzi, iscritti nel Registro regionale del Terzo Settore – Sezione delle Cooperative sociali finalizzato al sostegno di quanto previsto nella precitata Legge.

Con D.G.R. n. 165 del 3/3/2017 la Giunta Regionale ha stabilito l'attivazione di un Fondo di rotazione a favore di cooperative sociali a valere sul Fondo Strategico regionale.

Con D.G.R. n.....del, Regione Liguria ha definito le modalità, nonché pubblicato il presente Avviso. Il fondo ha una disponibilità di € 500.000,00. L'Avviso è volto al sostegno e allo sviluppo delle attività delle Cooperative sociali e dei loro Consorzi con interventi sulla liquidità dei beneficiari.

3- SOGGETTI BENEFICIARI E LOCALIZZAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO

Possono accedere alla presente agevolazione le Cooperative sociali di tipo A e B ed i loro Consorzi in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda, a pena di inammissibilità:

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Danilo Dellacasagrande)

Data - IL SEGRETARIO

07/12/2017 (Dott. Roberta Rossi)

- a) iscrizione all'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle attività produttive con Decreto 23 giugno 2004 "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'articolo 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del Codice civile";
- b) iscrizione nel Registro regionale del Terzo Settore – Sezione delle cooperative sociali e adempimento dell'obbligo di trasmissione alla Regione della Scheda di rilevazione dati, ex D.P.R. 445/2000 - approvata con deliberazione della Giunta regionale 03/08/2012, n. 996 - riferita all'esercizio 2016, fatta eccezione per le cooperative sociali ed i consorzi iscritti nel Registro regionale nello stesso esercizio 2016;
- c) essere in regola con gli obblighi previsti dal decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 "Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore" per quanto riguarda la vigilanza degli enti cooperativi ed essere state sottoposte a revisione per l'anno 2016. Le cooperative non sottoposte a revisione per l'anno 2017, per essere considerate soggetti beneficiari, sono tenute a documentare l'avvenuta presentazione dell'istanza di revisione prima della presentazione della domanda. Le cooperative costituite a partire dal 1 gennaio 2017 sono ammesse anche in assenza di revisione;
- d) rientrare nella definizione comunitaria di piccola e media impresa secondo quanto previsto dall'Allegato I al Regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014;
- e) avere sede legale ed essere operative nel territorio della Regione Liguria;
- f) essere in regola con i contributi previdenziali e fiscali, nonché con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- g) essere iscritte nel Registro delle imprese ed attive alla data di presentazione della domanda;
- h) aver approvato, con risultato d'esercizio positivo, almeno uno degli ultimi due bilanci i cui termini di approvazione risultino scaduti alla data di presentazione della domanda, ovvero il solo bilancio 2016 con risultato positivo nel caso di cooperativa/consorzio costituiti nello stesso esercizio o, infine, presentare il bilancio provvisorio 2017 con risultato positivo se la costituzione della cooperativa o del consorzio è avvenuta nel 2017.

Sono escluse dai benefici del presente Avviso:

- a) le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, nonché nel settore della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e del settore della produzione, fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- b) le imprese in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Danilo Dellacasagrande)

07/12/2017 (Dott. Roberta Rossi)

c) le imprese in difficoltà ai sensi dell'Art. 2 punto 18) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

d) le imprese oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi ai sensi dell'Art. 9, comma 2 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Localizzazione del Piano di Sviluppo

Gli interventi facenti parte del Piano di Sviluppo oggetto del presente Avviso devono interessare una o più strutture operative ubicate sul territorio regionale ligure.

4 – INTERVENTI AGEVOLABILI E TIPOLOGIA DELLE SPESE FACENTI PARTE DEL PIANO DI SVILUPPO

Sono considerati ammissibili ad agevolazione i Piani di Sviluppo proposti da piccole e medie imprese finalizzati al sostegno ed allo sviluppo delle attività previste nello Statuto, proprie della Cooperativa o del Consorzio, svolte sul territorio ligure e ricadenti nella tipologia per la quale la Cooperativa o il Consorzio sono iscritti nel Registro regionale.

Il finanziamento, a sostegno del Piano di Sviluppo ritenuto ammissibile è concedibile per un ammontare non inferiore ad Euro 10.000,00 e non superiore ad Euro 50.000,00, fino all' 80% del Piano di Sviluppo stesso.

I titoli di spesa facenti parte del Piano di Sviluppo concorrono al Piano medesimo nel limite del proprio valore (IVA inclusa) e non costituiscono spesa ammissibile, ma base per la quantificazione della dimensione del progetto.

Quanto ricompreso nel Piano di Sviluppo deve essere strettamente connesso al sostegno ed allo sviluppo delle attività proprie delle Cooperative o dei Consorzi, così come sopra specificate.

Il Piano di Sviluppo deve essere avviato successivamente alla data di presentazione a F.I.L.S.E. della domanda di finanziamento.

Per avvio del Piano di Sviluppo si considera la data del primo titolo di spesa – come sopra definito - afferente al Piano stesso.

Gli interventi facenti parte del Piano di Sviluppo devono essere realizzati entro 18 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione.

Ai fini dell'avvenuta realizzazione del Piano si considera la data dell'ultimo titolo di spesa – come sopra definito - afferente al Piano stesso.

Tutti i titoli di spesa – come sopra definiti - relativi a quanto facente parte del Piano di Sviluppo devono essere intestati al soggetto beneficiario.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Danilo Dellacasagrande)

Data - IL SEGRETARIO

07/12/2017 (Dott. Roberta Rossi)

La rendicontazione finale relativa al finanziamento concesso deve essere inviata a F.I.L.S.E. entro il termine di 60 giorni dalla data ultima concessa per il completamento dell'intervento (pari al massimo a 18 mesi dal ricevimento del provvedimento di concessione).

Il Piano di Sviluppo deve essere definito al momento della presentazione della domanda.

Tipologia delle spese facenti parte del piano di Sviluppo

Sono ammissibili ad agevolazione i Piani di Sviluppo aventi ad oggetto le seguenti tipologie di spesa:

- a) spese per acquisto di macchinari, attrezzature, arredi, mezzi mobili, software, nuovi di fabbrica, a sostegno e sviluppo delle attività delle Cooperative o dei Consorzi, così come sopra specificate;
- b) opere murarie e/o assimilate;
- c) spese di progettazione, direzione lavori e collaudo nel limite massimo del 5% dell'importo del piano di sviluppo ammissibile;
- d) costi per rilascio di garanzie a supporto del finanziamento di cui al presente Avviso.

Ai fini della finanziabilità del Piano di Sviluppo, l'importo dei preventivi e dei titoli di spesa (come definiti al punto 4 del presente Avviso) deve essere non inferiore ad Euro 500,00 (IVA inclusa).

L'importo del Piano di Sviluppo è calcolato comprensivo dell'IVA e di qualsiasi onere accessorio, fiscale e finanziario.

Non possono far parte del Piano di Sviluppo finanziato, tra le altre, le seguenti spese:

- i. relativamente ai consorzi, le spese sostenute direttamente dalle singole Cooperative consorziate e successivamente ri-fatturate al Consorzio e da questo rimborsate alle singole cooperative, nonché le prestazioni di servizi effettuate dalle singole Cooperative consorziate e fatturate al Consorzio;
- ii. le spese effettuate e/ o fatturate al soggetto beneficiario da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25% da medesimi altri soggetti terzi. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;
- iii. le spese effettuate e/o fatturate al soggetto beneficiario dal legale rappresentante, dai soci del medesimo e da qualunque altro soggetto facente parte degli organismi societari dello stesso, ovvero dal coniuge o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- iv. le spese effettuate e/o fatturate da società – comprese le ditte individuali - nella cui compagnie sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche del soggetto beneficiario, ovvero i loro coniugi o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;

Tutte le spese facenti parte del Piano di Sviluppo devono essere sostenute esclusivamente attraverso acquisto diretto.

I pagamenti relativi a tali spese non possono essere regolati per contanti ovvero tramite permuta o compensazione, pena l'esclusione del relativo importo dal Piano stesso.

I conti correnti bancari o postali, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese facenti parte del Piano di Sviluppo e per l'accreditamento del finanziamento concesso devono essere intestati al soggetto beneficiario.

Non è possibile apportare variazioni al Piano presentato prima del ricevimento del provvedimento di concessione del finanziamento. Il C.U.P. (Codice Unico di Progetto) è comunicato nel provvedimento di concessione del finanziamento.

5 - REGIME DI AGEVOLAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FONDO

Il Fondo opera, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili, mediante la concessione di finanziamenti ai sensi e nel rispetto del Regolamento UE n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli art. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "De Minimis" (GUUE L 352 del 24.12.2013).

Il risparmio in c/interessi, corrispondente all'intensità di aiuto in regime "de minimis" equivalente, verrà comunicato da F.I.L.S.E. al momento del provvedimento di concessione dell'agevolazione. L'intensità di aiuto in regime "de minimis" verrà calcolata con il metodo di calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo del finanziamento, secondo quanto previsto del Reg. (UE) n. 1407/2013 e dalla Comunicazione della Commissione europea 2008/C14/02 del 19/01/2008. Nel caso in cui, con l'agevolazione concedibile, il limite "de minimis" venga superato dal soggetto beneficiario, l'ammontare del finanziamento stesso dovrà essere riparametrato per rispettare i limiti stabiliti dal regime "de minimis" stesso. Il finanziamento non può essere oggetto di altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di Stato e/o concesse ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli art. 107 e 108 del Trattato su funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Ai fini della verifica del rispetto del massimale "de minimis" di 200.000 euro (o di 100.000 euro nel caso di soggetti beneficiari operanti nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi) e delle condizioni di cui all'art. 5, 1° comma del regolamento 1407/2013, il beneficiario dovrà rilasciare idonea dichiarazione – in sede di domanda e di prima richiesta di erogazione riferendosi alla data di concessione - attestante gli aiuti concessi, a titolo di qualsiasi regolamento "de minimis", a suo favore o a favore delle imprese che con esso costituiscono "impresa unica" nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti, utilizzando gli appositi modelli presenti sul sistema "Bandi on Line". Tali dichiarazioni dovranno essere tenute a disposizione presso il soggetto richiedente l'agevolazione per i relativi controlli. Per "impresa unica" si

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Danilo Dellacasagrande)

Data - IL SEGRETARIO

07/12/2017 (Dott. Roberta Rossi)

intende l'insieme delle imprese con sede in Italia tra le quali esista uno dei rapporti di collegamento di cui all'art. 2, 2° comma del Regolamento UE n. 1407/2013. La richiedente è tenuta a comunicare ogni variazione dei dati contenuti nella dichiarazione sino al momento della concessione del finanziamento da parte di FI.L.S.E..

Il finanziamento prevede una durata pari a 6 anni, oltre ad un periodo di pre-ammortamento pari a 3 semestri (oltre ad un semestre di pre-ammortamento tecnico). Le rate, di preammortamento e di ammortamento sono pagate in via posticipata al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno. La prima rata di pre-ammortamento scade al termine del semestre nel quale viene effettuata l'erogazione a valere sul contratto stipulato ai sensi del presente Avviso.

Il tasso di interesse applicato al finanziamento è stabilito nella misura del tasso nominale annuo dello 0,50% per i soggetti beneficiari con la miglior valutazione di merito creditizio e dello 0,75% per i soggetti non rientranti in tale categoria.

L'istruttoria di merito creditizio è effettuata ad insindacabile giudizio da parte di FI.L.S.E. ed è compiuta anche mediante l'inserimento, in apposite Banche dati esterne a FI.L.S.E., delle informazioni acquisite dal richiedente l'agevolazione, nonché dall'acquisizione da parte di FI.L.S.E. di ulteriori informazioni disponibili sulle Banche dati sopraccitate.

L'erogazione del finanziamento agevolato è effettuata previa presentazione di idonea garanzia, che dovrà essere sottoposta all'insindacabile giudizio di FI.L.S.E., consistente in fideiussione bancaria o polizza assicurativa o garanzia rilasciata da soggetto iscritto nell'Albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385.

6 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di ammissione ad agevolazione rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 devono essere redatte esclusivamente on line accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regioneliguria.it, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentante dell'associazione (formato PDF.p7m.) e inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena inammissibilità della domanda stessa, **a decorrere dal giorno 15 Gennaio 2018 fino al 20 Aprile 2018**. Le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (salvo festività). La procedura informatica sarà a disposizione dei soggetti richiedenti nella modalità off-line a partire dal giorno 20 Dicembre 2017.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Danilo Dellacasagrande)

Data - IL SEGRETARIO

07/12/2017 (Dott. Roberta Rossi)

Le domande di agevolazione presentate a FI.L.S.E. sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo, salvo diversa previsione normativa. Il sistema non consentirà l'invio di istanze non sottoscritte con firma digitale e/o non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico) e/o inviate al di fuori dei termini. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico. Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra il soggetto richiedente e FI.L.S.E. avverranno tramite il sistema "Bandi on line" e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Ciascun soggetto può presentare una sola domanda a valere sul presente Avviso ed il Piano di Sviluppo finanziato non potrà essere oggetto di ulteriori domande sul presente Avviso.

L'istruttoria delle domande viene effettuata da FI.L.S.E. con procedura valutativa a sportello. L'ordine cronologico viene determinato dalla data di invio telematico delle domande.

Nel caso in cui i fondi disponibili non fossero sufficienti a soddisfare le domande inviate telematicamente nel medesimo giorno, FI.L.S.E. procederà, per l'inserimento nell'elenco cronologico, al sorteggio in presenza di notaio.

7 - DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata nelle seguenti schermate:

- a) dati generali del soggetto richiedente;
- b) relazione illustrativa;
- c) relazione tecnico-economica;

e dovrà essere corredata, in formato elettronico (".pdf") da copia dei preventivi facenti parte del piano di sviluppo e dalla seguente documentazione relativa a bilanci e affidamenti:

- copia degli ultimi 2 bilanci approvati, non in forma abbreviata, completi della nota integrativa e del verbale di assemblea e bilancio provvisorio al 31/12/2017;
- copia degli ultimi 3 bilanci approvati, qualora il bilancio al 31/12/2017 sia stato approvato;
- qualora l'impresa sia in possesso di un solo bilancio approvato, l'obbligo è limitato all'invio del medesimo ed al bilancio provvisorio al 31/12/2017;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Danilo Dellacasagrande)

Data - IL SEGRETARIO

07/12/2017 (Dott. Roberta Rossi)

- qualora l'impresa non abbia ancora chiuso il primo esercizio, l'obbligo è limitato all'invio del bilancio provvisorio al 31/12/2017;
- dichiarazione del legale rappresentante sugli affidamenti redatta secondo il modello disponibile sul sistema Bandi on Line.

Il bilancio provvisorio deve essere sottoscritto dal legale rappresentante.

Gli eventuali titoli abilitativi necessari alla realizzazione dell'intervento, dovranno essere ottenuti dal soggetto beneficiario in conformità alla normativa vigente e, comunque, presentati a FI.L.S.E. al momento della presentazione della richiesta di saldo.

8 - ISTRUTTORIA E CRITERI DI VALUTAZIONE

L'istruttoria delle domande viene effettuata da FI.L.S.E. S.p.A. con procedura valutativa a sportello, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. L'ordine cronologico viene determinato dalla data di invio telematico delle domande, e nel caso di più domande inviate telematicamente nella stessa data si procederà, per l'inserimento nell'elenco cronologico, al sorteggio in presenza di notaio.

Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute è attuato in conformità alle norme di cui alla legge regionale 25 novembre 2009 n. 56 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed al regolamento regionale di attuazione 17 maggio 2011, n. 2.

Non sono ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria.

L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, FI.L.S.E., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente all'impresa, ai sensi dell'art. 14 della Legge regionale 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Tale facoltà non riapre i termini previsti dall'Avviso per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda, restando ferme preclusioni e cause di inammissibilità della domanda maturette a seguito del mancato rispetto delle previsioni dell'Avviso in oggetto.

La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Danilo Dellacasagrande)

Data - IL SEGRETARIO

07/12/2017 (Dott. Roberta Rossi)

Per le domande valutate positivamente FI.L.S.E. provvederà a trasmettere il provvedimento amministrativo di concessione dell'agevolazione richiesta.

Il richiedente o chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale n. 56/2009 e suo regolamento di attuazione, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Per lo svolgimento dell'istruttoria delle singole domande relative alla concessione o alla erogazione dell'agevolazione, FI.L.S.E. potrà disporre accertamenti, anche attraverso sopralluoghi.

In caso di esito positivo delle attività di cui alle precedenti "prima" e "seconda" fase, FI.L.S.E. procede con la valutazione del merito creditizio anche per la definizione del tasso da applicarsi.

Valutazione delle domande da parte di FI.L.S.E.

Le domande saranno selezionate in due fasi, al fine di valutare:

- l'ammissibilità formale della domanda;
- il merito del Piano di Sviluppo proposto a finanziamento.

Prima fase: valutazione di ammissibilità formale della domanda.

I criteri relativi alla fase di verifica dell'ammissibilità formale della domanda corrispondono ad altrettanti requisiti di procedibilità della fase istruttoria. Pertanto, l'assenza di uno dei requisiti richiesti comporta la conclusione del procedimento e la inammissibilità della domanda.

In tale fase, l'istruttoria sarà tesa a verificare, tra l'altro:

1. il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dall'Avviso per l'inoltro della domanda e completezza della documentazione obbligatoria allegata;
2. i requisiti soggettivi prescritti dall'Avviso in capo al richiedente;
3. la tipologia e la localizzazione dell'intervento in coerenza con le prescrizioni dell'Avviso;
4. il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e delle prescrizioni dell'Avviso.

Le domande ritenute formalmente ammissibili sono sottoposte alla successiva valutazione di merito.

Seconda fase: Valutazione del merito del Piano di Sviluppo proposto.

Nella fase di valutazione del merito del piano proposto ad agevolazione il giudizio è di tipo "qualitativo" e comporta l'attribuzione di un punteggio, assegnato sulla base dei criteri sotto individuati che determina l'ammissione o la non ammissione ad agevolazione.

Saranno ritenute ammissibili a finanziamento le domande il cui esame di merito in ordine ai sotto riportati criteri consegua un punteggio minimo pari a **4 punti**:

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Danilo Dellacasagrande)

Data - IL SEGRETARIO

07/12/2017 (Dott. Roberta Rossi)

N.	Criterio	Elementi di valutazione	Punteggio
1	Anzianità di iscrizione nel Registro Imprese	Compresa tra due e cinque anni Superiore a cinque anni	1 punto 2 punti
2	Stato dei rapporti della Cooperativa e/o del Consorzio con enti ed aziende pubblici	Numero delle convenzioni stipulate con enti ed aziende pubblici: da n. 1 a n. 2 convenzioni superiore a n. 2 convenzioni	1 punto 2 punti
3	Diffusione delle attività sul territorio della Regione	Un punto per ogni Comune ligure in cui si sviluppano le attività: n. 1 Comune n. 2 Comuni oltre n. 2 Comuni	1 punto 2 punti 3 punti
4A	VALENZA SOCIALE DEL PROGETTO: COOPERATIVE TIPO A	A favore di soggetti: - esclusivamente di soggetti fino ai 16 anni o che hanno compiuto 70 anni - esclusivamente rivolti a Persone con disabilità L. 104/92 - progetti a favore di territori classificabili come "aree interne"	1 punto 1 punto 1 punto
4B	VALENZA SOCIALE DEL PROGETTO: COOPERATIVE TIPO B	A favore di soggetti: - progetti a favore di territori classificabili come "aree interne" - inserimento di oltre il 30% di soggetti svantaggiati fino al 50% - inserimento di oltre il 50% di soggetti svantaggiati	1 punto 1 punto 2 punti
4C	VALENZA SOCIALE DEL PROGETTO: COOPERATIVE TIPO A+B (Miste)	A favore di soggetti: - esclusivamente rivolti a Persone con disabilità L. 104/92 - progetti a favore di territori classificabili come "aree interne" - inserimento di oltre il 30% di soggetti svantaggiati	1 punto 1 punto 1 punto

9 – COMITATO TECNICO

FI.L.S.E. si avvale, per la valutazione nel merito, di un Comitato tecnico da essa stessa costituito con apposita determinazione. Il Comitato tecnico è composto di tre esperti qualificati in materia, due dei quali designati dal Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria e uno designato da FI.L.S.E.. Per ciascuno dei membri del Comitato è nominato un membro supplente. Il Comitato verificherà l'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente tabella e si esprimerà con un parere obbligatorio e vincolante in merito a quanto presentato.

10 – SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Il soggetto beneficiario dell'agevolazione deve inviare a FI.L.S.E. formale richiesta di sottoscrizione del contratto e di erogazione immediata del 100% del finanziamento concesso entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione presentando apposita garanzia, sottoposta all'insindacabile giudizio di FI.L.S.E., consistente in fideiussione bancaria o polizza assicurativa o garanzia rilasciata da soggetto iscritto nell'Albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 – c.d.: Albo Unico" secondo lo schema presente su "Bandi On-line", per un importo pari al 115% del finanziamento, che garantirà la realizzazione del Piano di Sviluppo e la restituzione del finanziamento.

Ad avvenuta realizzazione del Piano di Sviluppo il soggetto beneficiario dovrà presentare a FI.L.S.E., entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data ultima per la realizzazione dell'intervento (18 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione), la relazione inerente alla realizzazione del Piano di Sviluppo stesso, come da schema su "Bandi On-line".

Al momento della presentazione a FI.L.S.E. della rendicontazione, i titoli di spesa facenti parte del Piano di Sviluppo che non costituiscono spesa ammissibile, ma base per la quantificazione della dimensione del progetto, devono essere integralmente pagati dal soggetto beneficiario nelle modalità ammesse dal presente Avviso.

Nel caso in cui il Piano di Sviluppo, così come esposto nella relazione di rendicontazione, sia ritenuto agevolabile da FI.L.S.E. per un importo inferiore rispetto al finanziamento erogato, FI.L.S.E. provvederà, con atto di revoca, a ridurre l'importo concesso e a richiedere la restituzione dell'importo oggetto di revoca, maggiorato di 5 punti percentuali oltre ad interessi legali pro-tempore vigenti dalla data di erogazione a quella di restituzione delle somme dovute.

11 – OBBLIGHI

E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari dell'agevolazione di:

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Danilo Dellacasagrande)

Data - IL SEGRETARIO

07/12/2017 (Dott. Roberta Rossi)

- a) eseguire l'intervento previsto nel "Piano di Sviluppo" entro 18 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione coerentemente con le finalità dell'Avviso;
- b) trasmettere a FI.L.S.E. la relazione inerente la realizzazione del Piano di Sviluppo nei termini previsti;
- c) dare tempestiva comunicazione nel caso in cui il soggetto beneficiario intenda rinunciare in tutto od in parte alla realizzazione dell'intervento;
- d) realizzare un Piano di Sviluppo ammissibile, non inferiore ad Euro 12.500,00;
- e) comunicare a FI.L.S.E. ogni eventuale notizia concernente fatti che pregiudichino il mantenimento in capo al soggetto beneficiario del finanziamento concesso;
- f) mantenere i requisiti di ammissibilità previsti dall'Avviso per almeno 3 anni dal completamento dell'intervento ad eccezione del requisito dimensionale di cui alla lettera d) del punto 3 del presente Avviso, che deve essere mantenuto sino alla data di concessione.
- g) mantenere in esercizio l'attività, con riferimento specifico agli interventi oggetto dell'agevolazione, per almeno 3 anni dal completamento dell'intervento;
- h) rispettare le prescrizioni previste dal contratto di finanziamento sottoscritto ai sensi del presente Avviso;
- i) assicurare un'adeguata codificazione contabile delle transazioni relative all'operazione finanziata, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali intestati al soggetto beneficiario anche in via non esclusiva;
- j) accettare, sia durante l'istruttoria che dopo la realizzazione del Piano di Sviluppo, le verifiche tecniche ed i controlli che FI.L.S.E., Organi statali e regionali riterranno di effettuare in relazione all'agevolazione concessa e/o erogata.

12 – REVOCHÉ

In caso di mancato rispetto, da parte del soggetto beneficiario, degli obblighi previsti dall'Avviso o dal relativo contratto di finanziamento, FI.L.S.E. procederà con la revoca totale o parziale dell'agevolazione concessa e provvederà a estinguere o a ridurre il finanziamento concesso.

Nei casi di revoca di cui al presente punto, il soggetto beneficiario è tenuto al versamento al Fondo di somme corrispondenti all'agevolazione revocata in termini di "de minimis". Tali somme dovranno essere restituite gravate di interessi pari al tasso legale tempo per tempo vigente, maggiorato di 250 punti base, dal momento della concessione dell'agevolazione a quello della restituzione.

Il soggetto beneficiario è inoltre tenuto all'estinzione del finanziamento per l'importo indicato nel provvedimento di revoca, restituendo le somme dovute maggiorate di quanto previsto al punto 10) del presente Avviso.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Danilo Dellacasagrande)

Data - IL SEGRETARIO

07/12/2017 (Dott. Roberta Rossi)

Il procedimento di revoca – regolato ai sensi della legge regionale n. 56/2009 ed al regolamento regionale n. 2/2011 - dovrà concludersi entro 90 giorni dall'avvio dello stesso. Il credito vantato da FI.L.S.E. a seguito di revoca è assistito da privilegio generale ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 123/98.

La revoca totale dell'agevolazione comporterà la contestuale risoluzione del contratto di finanziamento stipulato ai sensi del presente Avviso.

La revoca totale o parziale dell'agevolazione sarà deliberata da FI.L.S.E. nei casi in cui:

- 1) il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
- 2) il beneficiario non abbia realizzato il Piano di Sviluppo in conformità a quanto approvato da FI.L.S.E. relativamente alle finalità previste;
- 3) il beneficiario non abbia adempiuto agli obblighi prescritti al punto 11 (“Obblighi dei beneficiari”) di cui alle lettere a), f), g), i);
- 4) dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze del soggetto beneficiario;
- 5) l'impresa sia sottoposta a liquidazione volontaria o a procedure concorsuali dal momento della concessione del finanziamento e fino a 3 anni successivi alla conclusione dell'intervento agevolato.

13 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

FI.L.S.E. e i competenti Organi statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità e la conformità della realizzazione del piano di intervento agevolato.

FI.L.S.E. provvede altresì, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

14 - MISURE DI SALVAGUARDIA

Per gli interventi oggetto di concessione dell'agevolazione, la Regione non assume responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e attuatori, della rispondenza degli stessi interventi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti degli incarichi professionali, di approvazione dei progetti, di modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori, ivi compresi gli eventuali servizi e forniture accessori e dei relativi adeguamenti normativi. Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo ai soggetti beneficiari delle agevolazioni e, in caso di inadempienze, le agevolazioni relative agli interventi potranno essere revocate.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Danilo Dellacasagrande)

Data - IL SEGRETARIO

07/12/2017 (Dott. Roberta Rossi)

15 - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2003

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, i dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando ne abbia interesse, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento

Titolare del trattamento è FI.L.S.E. S.p.A.

Il richiedente l'agevolazione prende visione ed è a conoscenza dell'informativa sul trattamento dei dati personali nell'ambito dei sistemi di informazioni creditizie gestiti da soggetti privati, ai sensi dell'Allegato A5 del relativo Codice di deontologia e di buona condotta e dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 (pubblicati sul sito di FI.L.S.E., al seguente link

http://www.filse.it/index.php?option=com_content&view=article&id=227&Itemid=252).

FINE TESTO

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Danilo Dellacasagrande)

Data - IL SEGRETARIO

07/12/2017 (Dott. Roberta Rossi)